

N. R.G. 82694/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del [REDACTED], ha emesso la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 82694/2015 promossa da [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.to PITORRI JACOPO MARIA, nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore (contumace); con l'intervento del Pubblico Ministero; procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (riconoscimento della protezione internazionale).

.....

Con ricorso depositato il 21.12.2015 [REDACTED], cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Egli ha riferito alla commissione di essersi allontanato dal proprio paese per timore delle reazioni del padre che voleva obbligarlo a porre fine alla relazione con una donna cristiana – da cui aveva avuto anche un figlio e che il padre di lei voleva costringerlo a sposare. Il racconto – per quanto in parte ritenuto credibile, non pare riconducibile alle previsioni della Convenzione di Ginevra in merito alla condizione di rifugiato, attinendo a questioni di giustizia privata.

La condizione del paese di origine induce comunque a ritenere sussistenti gli elementi richiesti per riconoscere al richiedente la misura protettiva di grado inferiore, applicabile in presenza di un danno grave ricorrente nelle ipotesi indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, e dunque anche in presenza di una situazione di pericolo generale, riguardante cioè un'intera collettività.

Dovendosi ritenere dimostrata, sia pure sulla base delle sole dichiarazioni rese, sufficientemente particolareggiate per quanto concerne la conoscenza dei luoghi menzionati e della situazione generale del paese, dichiarazioni che comunque non hanno dato adito alla stessa Commissione rimasta contumace di dubitare sul riferito luogo d'origine, la provenienza del ricorrente dallo stato del Mali, deve rilevarsi la situazione di grave instabilità e sicurezza in cui versa attualmente l'intero territorio, devastato da una cruenta guerra civile scoppiata già da tempo dapprima nella parte nord del paese caduta nelle mani di gruppi armati capeggiati dai Tuareg in rivolta contro l'esercito, costringendo centinaia di migliaia di persone ad emigrare in condizione di sfollati per sfuggire ai ripetuti massacri della popolazione civile ed alla devastazione di

interi villaggi in altre zone e poi dilagata, a seguito di un golpe militare con il quale il 22.3.2012 è stato destituito il Presidente in carica Tourè, anche nella parte meridionale. Sebbene la situazione fosse rientrata nel 2014, anche grazie alla missione militare internazionale sotto l'egida dell'ONU, in uno stato di normalizzazione in ordine ai conflitti di natura locale nella parte meridionale del paese, il conflitto si è di nuovo riaperto in forma generalizzata nell'intero Stato negli ultimi mesi: in ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi, di matrice islamica, tornati molto attivi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (da ultimo, il 5 febbraio 2016 presso la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu, il 20 novembre ed il 7 agosto scorso 2015 rispettivamente nella Capitale e nella città di Savarè dove commandi di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri ed ancora il 7 marzo 2015 in cui un attentato in un bar di Bamako ha provocato decine di morti e feriti), si delinea un quadro nella delicata fase di stabilizzazione post conflitto estremamente critico ed in continua evoluzione sia sotto il profilo della sicurezza ed incolumità personali che della violazione dei diritti umani, senza che possa allo stato farsi distinzione tra la parte settentrionale e quella meridionale, essendo l'intero paese teatro di una recrudescente violenza generalizzata ed indiscriminata (cfr. il sito VIAGGIARE SICURI del Ministero degli Affari Esteri, nonché il report 2015 del sito REFWORLD, secondo il quale permangono nell'intero paese serie violazioni dei diritti umani dovute alle ancora precarie condizioni di sicurezza, tali da consentire il proliferare di traffici internazionali di droga, crimini economici transnazionali e comunque manifestazioni di banditismo e violenza legate ai traffici locali, consistenti secondo quanto rilevato nell'ottobre 2015 dai membri delle nazioni Unite in "precarious security situation in an environment where violation of the most fundamental human rights can still occur").

Situazione questa da reputarsi necessaria e sufficiente per il riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo della lettera c) del citato art.14, la configurabilità della quale richiede la mera sussistenza di un conflitto armato interno senza che, a differenza dello status di rifugiato, occorra una persecuzione individuale del soggetto che assume esserne vittima collegata ad una propria situazione contingente dovuta motivi di ordine razziale, politico, religioso, etnico o sessuale.

Poiché il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso potrebbe esporre il richiedente, ove facesse rientro in patria, a concreto pericolo per la propria incolumità o per la propria vita, la domanda subordinata, volta al riconoscimento della misura della protezione sussidiaria deve essere accolta.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese ~~del richiedente~~ ~~di pagamento a spese dello Stato~~ e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

riconosce a ~~MEISSA~~ ~~MEISSA~~ lo status di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;
spese irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 22/07/2016

IL GIUDICE
~~_____~~

~~_____~~

